

Aggiornamento n°25 del 7/4/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLUTO – CONVENZIONE CON EULER HERMES SIAC S.p.A."

• **Informazioni sull'intermediario**

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale € 114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2007 € -7.996.936,00 . =

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• **Informazioni sul soggetto incaricato dell'offerta**

• **Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori, ovvero verso un insieme di debitori, con assunzione del rischio di mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata da UNICREDIT FACTORING S.p.A. e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

• **Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione**

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI	3,5%

	CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	
C101	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C102	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	4,5%
C103	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE - DA APPLICARE SU RAPPORTI MATURITY	1%
C104	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CONTRATTI/ORDINI E/O DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	3,5%
C106	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C107	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT DA APPLICARSI PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR E LA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	3,5%
C110	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A VALERE SUI CREDITI FUTURI	3,5%
C111	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C112	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C113	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C114	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SU SALDO CONTABILE A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE AL FACTOR AL LORDO DELLE NOTE DI CREDITO PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	0,5%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C116	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE TRIMESTRE	2%
C117	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE SEMESTRE	3%
C118	COMMISSIONE SUL SALDO DEI CREDITI CEDUTI IN ESSERE A FINE ANNO	4,5%
C119	COMMISSIONE DI FACTORING FISSA MENSILE	€ 7.500
C121	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C122	COMMISSIONE MENSILE DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DA PARTE DEL FACTOR DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C123	COMMISSIONI MENSILI DI PLUSFACTORING DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEI CREDITI CEDUTI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,5%
C130	COMMISSIONE DI FACTORING FLAT SU CREDITI CEDUTI (PER OPERAZIONI DI SCONTO)	4,5%
C134	COMMISSIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEL CORRISPETTIVO ANTICIPATO A FRONTE DEI CREDITI CEDUTI	3,5%
C135	COMMISSIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CONTI CORRENTI DI TIPO FINANZIAMENTO (FIN/DIV) E INSOLUTI (INS)	1%
C137	COMMISSIONE DI RISTRUTTURAZIONE FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
C138	COMMISSIONE FACTORING FLAT DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI	4,5%

	ACQUISTATI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	
C141	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO CONTABILE DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE	1%
C142	COMMISSIONE DI GARANZIA MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI GARANTITI IN ESSERE A FINE MESE, A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE	1%
C147	COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE DA PERCEPIRE SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI E GARANTIBILI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE DELLE FATTURE CEDUTE PER MESE O FRAZIONE DI MESE + CONGUAGLIO INSOLUTI (AL SALDO CONTABILE E' SOMMATO L'IMPORTO DELL'EVENTUALE INSOLUTO PER IL NUMERO DI MESI INTERCORRENTI TRA LA DATA DI ACCREDITO SBF ED IL RIADDEBITO DELL'INSOLUTO STESSO)	1%
C150	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E DOCUMENTO SIMILARE	€51,65
C151	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C152	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€52
C153	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CESSIONE	€52
C154	SPESE DI LAVORAZIONE DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA E/O NOTA CREDITO E DOCUMENTI SIMILARI	€51,65
C155	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A RIMESSA DIRETTA	€15
C156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	€15
C157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€800
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	€150
C183	SPESE PER OPERAZIONE	€10
C184	SPESE DI PREAVVISO BONIFICO A BANCA	€52
C185	SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI	€52
C186	SPESE DI SOLLECITO PER RACCOMANDATA	€155
C187	SPESE POSTALI	€100
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE/TERZI	€260
C189	SPESE A FORFAIT DI NOTIFICA CESSIONI	€52
C190	SPESE DI BONIFICO	€52
C191	SPESE LEGALI	AL COSTO
C192	SPESE PER SINGOLA CONTESTAZIONE	€20
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€6
C194	RECUPERO SPESE BOLLO SU GARANZIE	AL COSTO
C201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€15
C202	SPESE INCASSO RID	€15
C203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€15
C204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C207	SPESE INCASSO MAV	€15
C212	SPESE PER BREVVITA' DEI TERMINI DI SCADENZA DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI RISPETTO ALLA LORO TRASMISSIONE AL FACTOR	€30
C213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€200
C222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€47
C223	SPESE INSOLUTP RID	€47
C224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€47
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€20
C231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€20
C235	SPESE RICHIESTA ESITO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€47
C240	SPESE TENUTA CONTO ANNUALI	€1.000
C301	TASSO DI INTERESSE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	7,650%
C303	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO	7,650%
C306	TASSO DI INTERESSE ANTICIPATO (SCONTO RAZIONALE)	7,650%
C307	TASSO DI INTERESSE (COMMERCIALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C308	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C309	TASSO DI INTERESSE (RAZIONALE COMPOSTO) SU ACQUISTO CREDITI	7,650%
C310	DIFFERENZIALE PREZZO SU ACQUISTO CREDITI	6%
	TASSO DI INTERESSE DI MORA	7,650%

C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€.1.100
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	€.1.100
C403	SPESE RINNOVO PRATICA	€.800
C410	RECUPERO SPESE PER VALUTAZIONE SINGOLO DEBITORE	€.260
C411	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.260
C412	SPESE PER RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE	€.155
C413	SPESE A FORFAIT PER VALUTAZIONE DEBITORI	€.260
C414	SPESE PER APERTURA ANAGRAFICA PER OGNI SINGOLO DEBITORE	€.130
C415	SPESE A FORFAIT PER APERTURA ANAGRAFICA DEBITORI	€.130
C416	SPESE TELECONTROLLO PROTESTI	€.260
C417	SPESE PER REVOCA PLAFOND	€.1.100
C421	SPESE INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.260
C422	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI PER SINGOLO DEBITORE AFFIDAMENTO AUTOMATICO	€.155
C501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
C505	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C506	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI IN CONTO CORRENTE POSTALE	25 giorni
C507	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI IN CONTANTI	25 giorni
C508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
C509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
C511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
C513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
C515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
C516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
C517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C523	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	30 giorni
C524	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RIMESSA DIRETTA	20 giorni
C525	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	25 giorni
C526	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RI.BA.	20 giorni
C527	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	25 giorni
C528	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RID	20 giorni
C529	GIORNI VALUTA FISSI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	25 giorni
C530	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	20 giorni
C531	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
C533	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	25 giorni
C534	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE A MEZZO ASSEGNI	15 giorni
C537	GIORNI VALUTA FISSI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	25 giorni
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICI A CEDENTE SU BANCHE NON APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO UNICREDITO ITALIANO	15 giorni
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI	4%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI	4%

TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI		
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €50.000.= FINO AD €100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO MAGGIORE DI €100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €50.000.=	6,52%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €50.000.=	5,46%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• ***Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio***

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor e il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari per le Future Operazioni di Factoring.

Principali clausole contenute nelle Condizioni Generali per le Future Operazioni di Factoring

DEFINIZIONI

Vedasi legenda

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto disciplina la future cessioni al Factor di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori Ceduti ed il relativo pagamento del corrispettivo. Il Factor potrà effettuare altre prestazioni come il pagamento anticipato del corrispettivo, la gestione dei crediti e l'assunzione del rischio di mancato pagamento dei debitori

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

Il Fornitore offrirà in cessione tutti i propri crediti presenti o futuri o concordare la cessione di singoli crediti. L'accettazione delle cessioni da parte del Factor ha luogo mediante la registrazione sul "Conto Corrente Cessioni" delle cessioni o mediante il versamento anticipato del corrispettivo o parte di esso. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor entro 30 giorni dall'emissione delle fatture copia delle stesse e di tutta la documentazione comprovante i crediti ceduti. In caso di cessione di credito garantita da ipoteca, il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'annotazione della cessione. Eventuali effetti cambiari o altri titoli di credito saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore. Il mancato rispetto dei termini e della modalità di cessione comporta la decadenza della garanzia di solvenza del Debitore eventualmente assunta.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti

Il Fornitore garantisce al Factor l'esistenza, la certezza, la liquidabilità, l'esigibilità dei crediti ceduti, la piena ed esclusiva titolarità degli stessi, la non compensabilità degli stessi e l'assenza di vincoli di qualsiasi genere, così come l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del debitore, impegnandosi, per le cessioni di crediti futuri, a segnalare al Factor qualsiasi vincolo o procedura concorsuale a carico del debitore, che dovesse sopravvenire. Salvo diversi accordi, il fornitore garantirà la solvenza dei debitori ceduti.

Art. 4 - Corrispettivo della cessione di credito

Il corrispettivo dei crediti ceduti è pari al valore nominale degli stessi, dedotte le somme trattenute dal Debitore per qualsiasi titolo e ragione. Il corrispettivo sarà dovuto dal Factor al Fornitore al momento dell'effettivo incasso, salvo quanto previsto nel caso in cui il Factor assuma il rischio di solvenza del Debitore o sia stato concordato che il Factor ne anticipi in tutto o in parte la corresponsione.

Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 5 – Informazione

Il Fornitore trasmetterà al Factor l'elenco completo della sua clientela, corredato ogni informazione utile, inerente ai suoi rapporti con ogni Debitore.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il Fornitore dichiara di essere informato e di accettare espressamente che i dati comunicati al Factor saranno registrati e utilizzati ai fini degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni del merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale Debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, nel rispetto della normativa contenuta nella Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003.

Art. 6 - Rapporti con i Debitori

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere regolati dalla legge italiana o dalla Convenzione di Vienna 1.4.80, ratificata con legge 1.12.85, n.765.

Il Fornitore è impegnato a fare in modo che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati direttamente al Factor, astenendosi da qualsiasi attività tendente all'incasso dei crediti ceduti, versando immediatamente al Factor eventuali somme erroneamente ricevute.

Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e / o prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 - Collaborazione

Il Fornitore è tenuto a fornire al Factor la massima collaborazione informandolo di ogni notizia rilevante riguardante la solvibilità dei Debitori, i rapporti commerciali anche pregressi, ed eventuali controversie. A semplice richiesta del Factor, il Fornitore dovrà fornire entro 7 giorni dalla richiesta, a proprie spese, ogni documento e/o attestazione ritenuto utile dal Factor.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte in via anticipata i corrispettivi dei crediti ceduti, per cui il Fornitore sarà tenuto entro 3 giorni dalla richiesta al rimborso dei crediti non pagati a scadenza o che si presume non saranno pagati, salvo che il Factor non abbia assunto il rischio di mancato pagamento del Debitore. Sugli importi anticipati decorreranno gli interessi convenzionalmente fissati fino alla data di incasso dei crediti. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile. Fino al rimborso del Fornitore, il Factor avrà diritto di agire nei confronti del Debitore, a spese del Fornitore e di stipulare transazioni con il Debitore.

Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, previa determinazione di un limite quantitativo (plafond).

Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi posti a suo carico, comporta la decadenza della garanzia di solvenza del Debitore eventualmente assunta.

Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento del Debitore

Il Fornitore che intenda richiedere che il Factor assuma, in tutto o in parte, il rischio del mancato pagamento da parte di un determinato Debitore, dovuto a sua incapacità finanziaria, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del Plafond e le ulteriori condizioni.

Nei limiti dell'importo del Plafond accordato, il Factor si assumerà il rischio di mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi escluso ogni accessorio, salvo quanto previsto al successivo art. 14. Il fornitore sarà obbligato a cedere tutti i crediti a pena di decadenza del Plafond accordato. I crediti eccedenti il Plafond saranno considerati senza assunzione del rischio da parte del Factor salvo quanto previsto all'art.12 in tema di rotatività dei Plafond. Sono, inoltre, espressamente esclusi dalla garanzia assunta dal Factor i mancati pagamenti dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 12 - Caratteristiche del Plafond di credito

La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

le forniture o le prestazioni di servizio e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del plafond ed i crediti siano stati ceduti entro i 30 giorni dalla data di emissione delle relative fatture;

Il plafond di credito accordato sul Debitore - salvo diversa pattuizione - ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo.

Art. 13 - Revoca e riduzione del Plafond di credito

E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo e conseguente cessazione automatica della "rotatività" del plafond stesso.

In caso di revoca del Plafond, a pena di decadenza dello stesso, il Fornitore sarà obbligato a continuare a cedere al Factor tutti i crediti verso il Debitore, a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli comunicati al Factor, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti rientranti nel Plafond alla data della revoca.

In caso di revoca del Plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal Debitore unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore ed alle eventuali note di debito emesse dal Debitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti per i quali (o per la parte dei quali) il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento del debitore e ciò ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor.

Art. 14 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore ritornerà in capo a quest'ultimo nel caso in cui il Fornitore stesso non provveda all'inoltro al Factor delle lettere di cessione e di tutta la documentazione comprovante i crediti ceduti, qualora sia inadempiente agli "Obblighi del Fornitore", qualora ometta di cedere anche un solo credito, quando previsto, e qualora il ometta di comunicare entro 5 giorni la sua messa in liquidazione.

In tali casi i plafond si intenderanno come mai concessi.

Qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore l'assunzione del rischio di mancato pagamento per ciascun singolo credito si intenderà cessata.

Qualora i debitori sollevino contestazioni sulle forniture o eccepiscano compensazioni o venga adottata una inadempienza da parte del Fornitore, la garanzia relativamente a detti crediti sarà sospesa per 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di definizione delle contestazioni così come nel caso in cui la contestazione dovesse essere fatta valere in giudizio, i crediti si intenderanno come non garantiti.

In tutte le ipotesi di decadenza e/o cessazione della garanzia di solvenza assunta dal Factor, il Fornitore sarà tenuto al rimborso dei versamenti anticipati dei corrispettivi.

Qualora il Fornitore non comunichi al Factor la messa in liquidazione della propria azienda entro 5 giorni tutti i plafond concessi si intenderanno come mai concessi intendendosi ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza dei Debitori per tutti i crediti ceduti in essere.

Art. 15 - Corrispettivo delle cessioni di credito

Fermo restando quanto definito all'art. 4, limitatamente all'ammontare dei crediti per i quali il Factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore, cioè i crediti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, nei limiti del plafond concesso sul Debitore – il Factor accrediterà al Fornitore il corrispettivo dei crediti ceduti decorsi 210 giorni dalla loro scadenza originaria o prorogata di comune accordo tra il Factor ed il Fornitore e fatte salve eventuali contestazioni; qualora queste si verificano, e siano irrisolte alla scadenza dei crediti ceduti, il termine decorrerà dalla tempestiva comunicazione di risoluzione della contestazione.

Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 – Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere originate dal rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti correnti, eventualmente articolati in sottoconti.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore.

Il Fornitore autorizza sin d'ora, ogni eccezione rimossa, il Factor ad addebitare eventuali saldi debitori ed ad accreditare eventuali saldi creditori, sul conto corrente allo stesso intestato presso Banche del Gruppo bancario UniCredito Italiano. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenerne somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Art. 18 - Norme in materia di trasparenza del rapporto

Il Factor qualora sussista giustificato motivo, potrà modificare il contenuto delle norme contrattuali e la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La modifica si intenderà approvata ove il Fornitore non dovesse recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 19 – Diritto di incassare ed agire

Il Factor ha il diritto di incassare le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito, anche a nome del Fornitore, e comunque per conto proprio, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore sulla merce non pagata.

Art. 20 - Durata – Recesso

Il contratto ha durata indeterminata, con facoltà delle parti di recedere senza necessità motivazione. Nel caso in cui sia il Fornitore a recedere, si intenderanno automaticamente revocati tutti i plafond concessi dal Factor, con cessazione della rotatività degli stessi.

Art. 21 – Risoluzione

Il contratto di factoring potrà essere risolto da ambo le parti ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Factor potrà, inoltre, risolverlo in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e/o nel caso in cui il fornitore sia assoggettato a procedura concorsuale e/o posto in liquidazione.

Art. 22 - Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore. In tal caso, le parti procederanno, quindi, alla liquidazione del rapporto.

In caso di ritardo da parte del fornitore, nell'adempiimento dell'obbligo di restituzione, il Factor potrà agire nei confronti del fornitore e dei debitori con ogni più ampia facoltà e che, ad avvenuta restituzione di quanto gli compete, il Factor ritrasferirà al Fornitore i crediti per i quali non abbia rinunciato alla garanzia di solvenza.

Art. 24 - Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di Factoring e delle conseguenti cessioni di credito è competente il Foro di Milano salvo la facoltà del Factor di adire ogni altro Foro competente.

Principali clausole contenute nelle *Condizioni Particolari per le Future Operazioni di Rapporto di Factoring*

- Il Factor potrà effettuare su richiesta del Fornitore versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti ricevuti in cessione nella percentuale fino ad un ammontare massimo che a suo insindacabile giudizio riterrà di poter erogare.
- Il pagamento delle commissioni non comporterà di per sé l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti ceduti che si intenderanno garantiti solo se in possesso di tutti requisiti contrattualmente previsti.
- Il mancato pagamento di commissioni, interessi e spese entro il termine di *30 giorni* fissi dalla data di emissione delle fatture comporterà la decadenza delle approvazioni con la conseguenza che il rischio di insolvenza dei debitori ritornerà in capo al Fornitore.
- Il Fornitore concorderà con il Factor di limitare l'obbligo di cessione di tutti ai soli debitori concordemente individuati e di gradimento del Factor. In funzione degli accordi particolari intervenuti, il Fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare la cessione di tutti i crediti verso i debitori identificati a pena di decadenza del rischio di mancato pagamenti assunta dal Factor.
- Il plafond di credito accordato dal Factor, per l'assunzione del rischio di mancato pagamento del debitore, sarà parte senza rivalsa "pro soluto" e parte con rivalsa "pro solvendo". Sono esclusi dalla garanzia assunta dal Factor, i crediti verso la Pubblica Amministrazione, verso le persone fisiche, verso debitori che controllano direttamente o indirettamente il Fornitore, derivanti da interessi, penali convenzionali, da risarcimento del danno da svalutazione monetaria e da spese causate da reclami e/o altre eccezioni del debitore, derivanti da forniture di beni o prestazioni di servizi per la cui esecuzione non siano state ottenute dall'Autorità competente le necessarie autorizzazioni derivanti da forniture di beni la cui importazione nel Paese destinatario viola un divieto esistente e i crediti aventi durata massima superiore a quella concordata specificamente tra Factor e Fornitore a decorrere dalla data di emissione di ciascuna fattura (eventuali crediti con scadenza superiore a tale durata dovranno essere oggetto di concessione di specifica garanzia di pro soluto da parte del Factor e dovranno essere fissate specifiche commissioni).
- In caso di revoca e/o riduzione del plafond, lo stesso o la parte disponibile dello stesso sarà valido anche per la consegna o le prestazioni derivanti da contratti perfezionati alla data di efficacia della revoca e/o della riduzione a condizione che il Fornitore sarà tenuto ad effettuare ma a condizione che lo stesso non possa legalmente o contrattualmente fermare le consegne o interrompere le prestazioni, che gli ordini non siano anteriori ai sei mesi dalla revoca/riduzione del plafond e che le relative consegne/prestazioni siano effettuate entro quattro mesi dalla ricezione da parte del fornitore della revoca/riduzione. Se una di tali condizione non sussistesse le revocazioni/riduzioni dei plafond riguarderanno tutte le consegne e/o le prestazioni di servizi successive alla data di ricezione della comunicazione di revoca e/o riduzione, che sarà, comunque, strettamente riservata.
- L'assunzione del rischio di mancato pagamento da parte del Factor è subordinata alla consegna da parte del Fornitore di un estratto conto storico del debitore riferito ai 18 mesi precedenti alla data della fattura più vecchia rimasta insoluta di copia delle fatture insolute e dei documenti di trasporto controfirmati dal debitore per ricezione e/o documentazione equipollente o documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del servizio oggetto della fatturazione, e riconoscimento del credito da parte del debitore (o da chi preposto alla procedura concorsuale o concordataria).
- L'importo massimo complessivo degli indennizzi, dovuto dal Factor al Fornitore per mancati pagamenti per insolvenza dei debitori ceduti non potrà superare quello determinato nella polizza assicurativa tra il Fornitore ed EULER HERMES SIAC S.p.A..
- La ripartizione dei recuperi conseguiti dal Factor, al netto delle spese legali dallo stesso sostenute, saranno ripartiti proporzionalmente in ragione delle quote di rischio rispettivamente a carico del Factor e del Fornitore. In caso di recupero integrale dell'importo capitale a seguito dell'attivazione dell'azione di recupero, le spese legali saranno integralmente a carico del Fornitore.
- Nel caso in cui il Debitore abbia sollevato contestazioni circa l'ammontare o la validità dei diritti o dei crediti ceduti, il pagamento in garanzia da parte del Factor sarà differito sino a che la controversia sia stata risolta in senso favorevole al Fornitore.
- In caso di mancato pagamento alle scadenze previste dei crediti ceduti, il Factor verserà il corrispettivo della cessione, nella percentuale concordata, nei limiti del plafond accordato e ricorrendo le condizioni tutte previste sia per insolvenza di diritto e che per insolvenza di fatto che saranno entrambe contrattualmente definite.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Factor oltre alla UNICREDIT FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: indica l'Impresa cliente del Factor, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: indica l'importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: indica il pagamento operato dal Factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor: indica l'assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria: indica la facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorchè non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi} \times 100} \right)^{\text{periodi}} - 1 \right] \times 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

Recesso: indica l'atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.

- **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Albricci n° 10 20122 Milano - fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) - **può presentare ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 - 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman - giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman - Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.